



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Università degli Studi di Palermo		
Titolo Classe Fascicolo		
N.	61843	15/09/2014
UOR	CC	RPA C. C. C.

Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Sigg.ri Responsabili Amministrativi dei Centri di Gestione

e p.c. Al Magnifico Rettore
Ai Sigg.ri Presidenti/Direttori dei Centri di Gestione
Ai Sigg.ri Responsabili di Settore
Ai Sigg.ri Responsabili di Servizi Speciali
Ai Sigg.ri Responsabili di Funzioni Specialistiche
Ai Sigg.ri Responsabili di Strutture di Staff
LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 27 del D.L. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 della L. 89/2014 – Comunicazione dei dati riferiti a fatture scadute nella piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti MEF.

Come noto, l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito D.L. 66/2014) ha introdotto significative novità che riguardano sia le **modalità di utilizzo** che il **ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti** (di seguito *sistema PCC*) finalizzato al monitoraggio dei debiti della P.A. e dei relativi tempi di pagamento.

Facendo seguito alle precedenti note prot. 43263 del 11/6/2013 e 42051 del 13/6/2014 e sulla base delle novità introdotte, si ritiene utile trascrivere di seguito alcuni essenziali passaggi della Circolare n. 21 MEF del 25/06/2014 - cui si rimanda per ulteriori approfondimenti - contenente le regole tecniche di comunicazione dei dati delle fatture ricevute, di competenza di ogni singola Area/Centro di Gestione, nel sistema della Piattaforma per la certificazione dei Crediti.

“Il nuovo articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito D.L. 35/2013), introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, individuando per ciascuna di esse specifici adempimenti che saranno illustrati nel prosieguo della presente circolare:

- a) invio della fattura da parte del creditore;*
- b) ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione;*
- c) contabilizzazione della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;*
- d) comunicazione dei debiti scaduti da parte della pubblica amministrazione entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;*
- e) eventuale certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito D.L. 185/2008), e articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

f) eventuali operazioni di **anticipazione** e/o di **cessione** dei crediti certificati con intermediari finanziari abilitati;

g) eventuale **compensazione** dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero con somme dovute in base a istituti definitivi della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del citato DPR 602/1973;

h) **pagamento** della fattura da parte della pubblica amministrazione.

Si noti che le fasi di cui alle lettere a, b, c, d, h sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere e, f e g sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.”

.....

3.2 La ricezione e contabilizzazione delle fatture da parte della PA.

Il **comma 2** prevede che le pubbliche amministrazioni immettano sul sistema PCC la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di ricezione), nonché alcuni dati riferiti alla registrazione delle stesse sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di contabilizzazione). In sede di contabilizzazione le pubbliche amministrazioni dovranno inserire una serie di informazioni che qualificano la natura e la classificazione della spesa. In particolare assume rilevanza la distinzione tra spesa di parte corrente o in conto capitale (ovvero classificazione equivalente per le amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale). Questo processo avverrà in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014. Per quelle emesse dal 1° gennaio 2014 fino a tale data, si procederà invece ad una rilevazione una tantum, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'articolo 7 del D.L. 35/2013 (c.d. comunicazione dei debiti) riferita ai soli debiti non ancora estinti, che sarà effettuata a settembre 2014. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC. Infine, si noti che l'espressione presente nella norma "anche sulla base dei dati di cui al comma 1" sta ad indicare che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare anche i dati riferiti a fatture non precedentemente registrate sul sistema PCC da parte dei creditori e comunque non ancora estinte.

Il **comma 3** prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione siano acquisiti dal sistema PCC automaticamente, tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (sistema di interscambio) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal citato D.M. 55/2013.

A tal fine, è necessario che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Questa operazione deve essere svolta utilizzando la funzione di associazione degli Uffici PCC agli Uffici IPA disponibile sul sistema PCC. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC.

3.3 La comunicazione dei debiti scaduti

Il **comma 4** prevede che le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di comunicazione dei debiti scaduti). Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC. 6/8

Al riguardo, si evidenzia che la piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti.

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò la **prima scadenza di tale adempimento deve intendersi il 15 agosto 2014.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

3.4 La comunicazione dell'avvenuto pagamento

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

3.5 Le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione

Con riferimento ai commi 4 e 5, si evidenzia che, ai sensi del successivo comma 8, il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile di ciascuna pubblica amministrazione sono affidati, poi, i compiti di verifica della corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5.

.....

Nel ricordare che le SS.LL. sono già state individuate con precedenti note "Incaricato **della predisposizione e sottoscrizione della "Comunicazione del debito" nonché della sottoscrizione delle "Certificazioni dei crediti"** di competenza dell'Area/Centro di Gestione di cui sono Responsabili, si raccomanda il rispetto delle obbligazioni contenute dalla normativa, anche a mezzo di propri delegati.

Ad ogni buon fine si allegano alla presente, la "Circolare n. 21 MEF" e la "Guida all'immissione manuale dei dati" che potranno fornire un utile supporto al completamento degli adempimenti richiesti, fermo restando che alla pagina web <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>, potrà essere reperita ogni altra utile informazione sull'argomento.

Si ricorda infine che il Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziabile è il Coordinatore delle attività poste in essere da tutti gli Incaricati e della vigilanza del rispetto delle scadenze previste dalla normativa ed a questi potrà essere fatto utile riferimento per qualsiasi necessità e/o chiarimento.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Valenti